

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Si procede alla vendita di circa:
 - 15 000 t di carni bovine non disossate detenute dall'organismo d'intervento tedesco;
 - 15 000 t di carni bovine non disossate detenute dall'organismo d'intervento francese;
 - 10 000 t di carni bovine non disossate detenute dall'organismo d'intervento irlandese;
 - 60 000 t di carni bovine disossate detenute dall'organismo d'intervento irlandese.

2. Tali carni sono messe in vendita nel quadro del regolamento (CEE) n. 599/91 e devono essere importate in Russia.

3. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, la vendita è effettuata in conformità delle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 2539/84 e (CEE) n. 2824/85.

A tale vendita non si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 985/81 della Commissione⁽¹⁾. Tuttavia, qualora l'imballaggio dei quarti anteriori o posteriori non disossati risulti lacerato o insudiciato, le autorità competenti possono autorizzare che detti pezzi vengano riavvolti in un nuovo imballaggio dello stesso tipo, sempreché ciò avvenga sotto il loro controllo e prima che la merce sia presentata, per la spedizione, all'ufficio doganale di partenza.

4. La qualità e i prezzi minimi di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2539/84 sono indicati nell'allegato I.

5. Le offerte o le domande di acquisto sono valide solo se:

- riguardano carni con osso oppure carni disossate;
- riguardano un quantitativo minimo globale di 10 000 t;
- vertono su un peso uguale di quarti posteriori e quarti anteriori e contengono un prezzo unico per tonnellata, espresso in ecu, per l'intero quantitativo di carni con osso indicato nell'offerta;
- per quanto riguarda le carni disossate, le offerte vertono su una partita contenente tutti i tagli figuranti nell'allegato II, secondo la ripartizione ivi indicata e recano un prezzo unico per tonnellata, espresso in ecu, della partita così composta;
- sono corredate di una copia del contratto di vendita per un quantitativo uguale al quantitativo richiesto stipulato dal richiedente con le competenti autorità russe; il contratto deve contenere una dichiarazione redatta in inglese da dette autorità secondo cui la carne deve essere fornita nel quadro del regolamento (CEE) n. 599/91;
- reca l'importo preciso del prezzo fob, reso porti comunitari in moneta nazionale/t.

6. Per soddisfare i requisiti previsti al paragrafo 5, l'operatore ha la facoltà di presentare offerte parziali rela-

tive alla carne con osso in vari Stati membri; in tal caso, tutte le offerte e le domande di acquisto devono recare lo stesso prezzo espresso in ecu.

Subito dopo aver presentato l'offerta o la domanda di acquisto, l'operatore è tenuto ad inviare una copia della stessa mediante telex alla Commissione delle Comunità europee, divisione VI/D/2, rue de la Loi 130, B-1049 Bruxelles [telex 220 37 b Agrec; telefax (02) 236 60 27].

7. Gli organismi di intervento procedono alla conclusione del contratto di vendita solo dopo aver ottenuto l'autorizzazione scritta della Commissione, in particolare in relazione alle disposizioni degli articoli 5 e 6 del regolamento (CEE) n. 2150/91.

8. Sono prese in considerazione per la gara solamente le offerte pervenute agli organismi d'intervento interessati entro le ore 12 del 10 aprile 1992.

Dopo il 30 aprile 1992 le domande di acquisto non sono più ricevibili.

9. Gli interessati possono informarsi sui quantitativi e sui luoghi di magazzinaggio rivolgendosi agli indirizzi indicati nell'allegato III.

Articolo 2

1. In deroga al disposto dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2539/84, il termine di presa in consegna ivi definito è portato a tre mesi.

2. L'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1 deve aver luogo entro cinque mesi dalla data di conclusione del contratto di vendita con l'organismo d'intervento.

Articolo 3

1. L'importo della cauzione prevista dall'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2539/84 è pari a 30 ECU/100 kg.

2. L'importo della cauzione prevista dall'articolo 5, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2539/84 è di:

- 300 ECU/100 kg di carni con osso;
- 500 ECU/100 kg di carni disossate.

Articolo 4

1. Le carni vendute nel quadro del presente regolamento non beneficiano di restituzioni all'esportazione.

L'ordine di ritiro di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 569/88, la dichiarazione di esportazione ed eventualmente l'esemplare di controllo T 5 sono completati dalla dicitura:

Carne de intervención — Sin restitución — [Reglamento (CEE) n° 847/92];

Interventionskød — Uden restitution — [Forordning (EØF) nr. 847/92];

Interventionsfleisch — Ohne Erstattung — [Verordnung (EWG) Nr. 847/92];

⁽¹⁾ GU n. L 99 del 10. 4. 1981, pag. 38.